



CODICE DEONTOLOGICO

PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA

(2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

Dr. Geol. Duccio Ivo PLATONE



PRESENTAZIONE GENTILMENTE CONCESSA DALL'ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE CHE RINGRAZIAMO PER LA CONDIVISIONE



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

Gli ORDINI PROFESSIONALI sono titolari di poteri di AUTARCHIA e di AUTONOMIA, il cui esercizio realizza il principio dell'“**AUTOGOVERNO**” della professione, la cui manifestazione più elevata è costituita dall'enunciazione e dalla conservazione **delle regole di deontologia professionale** (regole di comportamento), nonché dalla concreta applicazione delle regole stesse secondo le forme e le garanzie della procedura disciplinare. **Queste operano quali regole interne della particolare categoria professionale** cui si riferiscono.

CNG ED OORR, cui l'ordinamento professionale demanda espressamente il potere di curare l'osservanza delle legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione, **interpretano ed applicano in autonomia ed indipendenza le NORME DEONTOLOGICHE** in esecuzione e manifestazione del potere, che la legge dello Stato ha loro attribuito su coloro che li compongono. Tale “**AUTOGOVERNO**” in materia disciplinare non significa che gli organi dell'Ordine professionale si sostituiscono a quelli dello Stato, ma che la loro funzione è di esigere il rispetto dei PRINCIPÌ DEONTOLOGICI.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

L'iscrizione nell'albo professionale non è, pertanto, un solo mero atto formale, che consente di acquisire uno *status* e dei diritti, bensì **determina** anche l'ingresso in una comunità, con una propria storia, una propria tradizione, proprie precise **norme di organizzazione e di condotta**. Proprio *“per il fatto dell'appartenenza all'ordine”* si crea un vincolo tra iscritto e gruppo professionale che *“impone i comportamenti conformi ai fini che quest'ultimo deve conseguire (sentenza n°110 del 12/07/1967 della Corte Costituzionale)”*

Nella fattispecie, **il complesso dei principi, etici e di costume** (regole di comportamento), che la tradizione dei geologi ha consacrato, facendo così assumere loro il grado ed il valore di norme giuridiche, è **definito “NORME DEONTOLOGICHE RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA”**, approvato con **deliberazione n.121 del 2 dicembre 1997** dal **CNG**, previa approvazione da parte di tutti gli **OORR**.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

A seguito della “*Legge Bersani*” del *2006*, il CNG ha dovuto integrare e modificare le norme deontologiche per adeguarle alla nuova normativa in materia di pubblicità e di derogabilità dei minimi tariffari. Il testo del (“successivo”) CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA fu approvato con **deliberazione n.143 del 19 dicembre 2006** dal CNG, che a seguito di contraddittorio instaurato con l'AGCM*, ritenne di dover modificare il testo degli articoli 17, 18, 19 e 26 del **Codice Deontologico** di cui sopra, licenziando un “corretto” Codice Deontologico con **deliberazione n.65 del 24 marzo 2010**.

*seguirono ulteriori e diverse vicende giudiziarie nel periodo 2010-2015: ricorso al TAR (sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 01757/2011), Consiglio di Stato (ordinanza collegiale 05/03/2012, n. 1244), Corte di Giustizia Europea (sentenza 18 luglio 2013, C-136/12 <http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2013/07/Sentenza-Corte-Giustizia-Europea-n.-C-136-12.pdf>), Consiglio di Stato (Sentenza 22/01/2015 n. 238 http://m.edilportale.com/normativa/sentenza-22-01-2015-n-238/2015/consiglio-di-stato-riferimenti-aldecoro-nella-determinazione-del-compenso-professionale_8e595ede-ebd6-4080-b25a-ea32b843ab37.html)



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

Con la **Circolare 433/2019** del 25/03/2019 il CNG trasmette agli OORR il **“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA** modificato ed integrato con deliberazione n.29 del 21 febbraio 2019 e trasmesso al Ministero della Giustizia, che tiene definitivamente conto del *“Decreto Monti”* del 2012 (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 *«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»*) che dispose l'abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

LEGENDA

- la presente versione integrata è articolata su due colonne, riportanti rispettivamente a sx il **“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2006/2010 (V.C.D.)** e a dx il **“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019 (N.C.D.)**. Laddove gli articoli non riportassero variazioni, gli stessi presentano una colonna singola in colore nero.
- in colore rosso sono indicati i passaggi del V.C.D. totalmente eliminati.
- in colore blu sono indicati i nuovi passaggi del N.C.D.
- al fondo delle singole pagine sono inseriti gli eventuali commenti a passaggi ritenuti significativi, sotto forma di note numerate



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

(Approvato dal CNG con Deliberazione n°143 del 19/12/2006 ed emendato con Deliberazione n°65 del 24/03/2010)

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

(modificato ed integrato dal CNG con Deliberazione n°29 del 21/02/2019 e trasmesso al Ministero della Giustizia)

PRINCÌPI GENERALI

Articolo 1 – Interesse Pubblico e Generale

La professione del geologo è di preminente interesse pubblico e generale e deve essere esercitata nel rigoroso rispetto della normativa vigente, nonché delle disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico di Autodisciplina e di Etica Professionale.

Il geologo fa propri e si riconosce nei fondamentali princìpi costituzionali di libertà, eguaglianza, solidarietà e democrazia.

In particolare il geologo si riconosce nei princìpi costituzionali di salvaguardia della salute e dell'ambiente ed opera per la tutela ed integrità geologica del territorio, anche con azione di prevenzione e mitigazione dei rischi di dissesto, siano essi naturali o indotti da intervento antropico.

La professione del geologo è di preminente interesse pubblico e generale e deve essere esercitata nel rigoroso rispetto della normativa vigente, nonché delle disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico di Autodisciplina e di Etica Professionale.

Il geologo fa propri e si riconosce nei fondamentali princìpi costituzionali di libertà, eguaglianza, solidarietà e democrazia.

In particolare il geologo si riconosce nei princìpi costituzionali di salvaguardia della salute e dell'ambiente ed opera per la tutela e **salvaguardia¹** dell'integrità geologica del territorio, anche con azione di prevenzione e mitigazione dei rischi di dissesto, siano essi naturali o indotti da intervento antropico.

¹ Nell'art.1 il termine “**salvaguardia**” si aggiunge al termine “**integrità**”, nei successivi art.31 (V.C.D.) / 29 (N.C.D.) **Geologo Consigliere** e art.36 (V.C.D.) / 34 (N.C.D.) **Tutela ambientale** compare la completa sostituzione del termine “**integrità**” con il termine “**salvaguardia**”. “Integrità” sta a significare in questo contesto “**salvaguardia e conservazione**” (geologica del territorio) e non l'**invulnerabilità di specifiche porzioni di territorio** (utilizzabili ad es. per cave, gallerie ecc..)



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

PRINCIPALI GENERALI

Articolo 2 – Responsabilità personale

Il geologo è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi della committenza che nei riguardi della collettività.

Articolo 2 – Responsabilità personale e segreto professionale²

Il geologo è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi della committenza che nei riguardi della collettività.

Il geologo è tenuto all'obbligo del segreto professionale anche dopo la cessazione del rapporto con la committenza.

² Accorpamento nel medesimo **art. 2** dei concetti di “*Responsabilità professionale e segreto professionale*” (cfr. ex **art.13** V.C.D.).



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

PRINCÌPI GENERALI

Articolo 3 – Applicazione

Chiunque eserciti la professione di geologo nel territorio nazionale è impegnato a rispettare e far rispettare le norme del presente Codice Deontologico. Le norme si applicano per il geologo libero professionista - tanto iscritto alla Sezione “A” che alla Sezione “B” dell’albo, nonché nell’elenco speciale - che esplica l’attività professionale individuale, in forma societaria o associata, in maniera continuativa, oppure saltuaria per il geologo pubblico dipendente o privato iscritto all’albo in quanto autorizzato dall’Ente di appartenenza ad esercitare singoli atti di libera professione, fatte salve le disposizioni di legge vigenti. Le norme si applicano anche al geologo che svolga la propria attività nella Comunità Europea o all’estero senza che tale obbligo costituisca esonero dall’osservanza delle norme deontologiche del Paese ospitante, ove compatibili. I geologi non cittadini italiani che operino nel territorio nazionale sono anch’essi tenuti all’osservanza delle presenti norme. La loro inosservanza comporta responsabilità di ordine disciplinare, salvo ogni altro rilievo di diversa responsabilità.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

PRINCIPÌ GENERALI

Articolo 4 – Comportamento

Il geologo deve evitare l'esercizio della professione in contrasto con norme specifiche, nonché l'esercizio senza autorizzazione delle competenti Autorità, ove necessarie.

Il geologo deve improntare il proprio comportamento, anche nei rapporti con professionisti di altre categorie, ai principi di probità, dignità ed integrità professionale e deve astenersi da ogni azione che possa ledere il prestigio della professione.

Il geologo nell'espletare l'incarico assunto è impegnato ad evitare ogni forma di **collaborazione** che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale.

Il geologo deve evitare l'esercizio della professione in contrasto con norme specifiche, nonché l'esercizio senza autorizzazione delle competenti Autorità, ove necessarie.

Il geologo deve improntare il proprio comportamento, anche nei rapporti con professionisti di altre categorie, ai principi di probità, dignità ed integrità professionale e deve astenersi da ogni azione che possa ledere il prestigio della professione.

Il geologo nell'espletare l'incarico assunto **nel rispetto dei principi stabiliti nell'art. 2232 del C.C.³** è impegnato ad evitare ogni forma di **attività professionale** che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale.

³ Nel V.C.D. non si intendeva vietare forme di **collaborazione** in uno stesso studio professionale, bensì evidenziare l'illecito deontologico del subappalto della prestazione intellettuale. **Art.2232 C.C. Esecuzione dell'opera.** *Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto* ^(a) *Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione* ^(b).

(a) Il professionista incaricato può avvalersi della collaborazione di ausiliari e sostituti solo per l'esecuzione della prestazione affidatagli e rientrante nelle sue competenze.

(b) L'utilizzazione dei collaboratori ha valore interno: nei rapporti con i clienti rimane responsabile a tutti gli effetti solo il prestatore d'opera intellettuale.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

PRINCÌPI GENERALI

Articolo 5 – Princìpi deontologici

I fondamentali princìpi deontologici consistono in: diligenza; competenza professionale; efficienza ed efficacia della prestazione professionale; formazione professionale; autonomia ed obiettività professionale; decoro professionale; correttezza nei rapporti di committenza e nei rapporti di colleganza; correttezza nei rapporti con le varie componenti della società; riservatezza, osservanza dell'obbligo di segretezza e rispetto della normativa sulla privacy; esaustività informativa; sostegno delle iniziative sociali delle professioni intellettuali.

Articolo 6 – La prestazione professionale

L'efficienza e l'efficacia della prestazione è data essenzialmente: dalla intrinseca difficoltà tecnica; dall'ampiezza della responsabilità assunta; dalla originalità della richiesta; dalla sussistenza o meno di precedenti soluzioni tecniche riferibili al caso di specie; dall'importanza degli elementi tecnici oggetto di valutazione; dall'entità degli elementi tecnici da coordinare; dall'originalità della soluzione; dalla quantità del tempo e dall'intensità dell'impegno profuso; dalla capacità di interazione con la committenza e con gli altri soggetti, anche imprenditoriali, coinvolti nella prestazione; dal valore dell'opera.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

PRINCÌPI GENERALI

Articolo 7 – Il decoro professionale

Il decoro del professionista consiste essenzialmente: nella compostezza ed esaustività della presentazione professionale; nella capacità di assunzione di responsabilità; nella disponibilità di efficace corredo tecnico-professionale; nella disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti; nell'organizzazione di efficace ufficio ed equipe professionale; nella cura della sollecitudine degli interventi; nella disponibilità di mezzi e strutture per l'aggiornamento continuo, anche dei collaboratori e del personale dipendente; nella capacità di interloquire prontamente ed efficacemente con la committenza e con enti ed istituzioni private e pubbliche e con il pubblico in genere.

Il decoro del professionista consiste essenzialmente: nella compostezza ed esaustività della presentazione professionale; nella capacità di assunzione di responsabilità; nella disponibilità di efficace corredo tecnico-professionale; nella disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti; nell'organizzazione di efficace ufficio ed equipe professionale; nella cura della sollecitudine degli interventi; nella disponibilità di mezzi e strutture per l'aggiornamento continuo, anche dei collaboratori e del personale dipendente; nella capacità di interloquire prontamente ed efficacemente con la committenza e con enti ed istituzioni private e pubbliche e con il pubblico in genere; **nell'indipendenza intellettuale; nella promozione della professione; nel rifiuto di compensi non adeguati al livello della prestazione.**



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

PRINCÌPI GENERALI

Articolo 8 – Cariche pubbliche

Ove investito di incarichi o di cariche pubbliche, anche connesse alla sua specificità professionale riguardante la geologia in senso lato il geologo, previa verifica di compatibilità, deve agire nell'osservanza dei fini istituzionali dell'Ente o organo pubblico e dei principi di imparzialità, disinteresse privato, efficienza e trasparenza.

Il geologo deve comunicare tempestivamente al proprio Ordine di appartenenza o al Consiglio Nazionale, le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione degli stessi o di altri organismi.

Articolo 9 – Preparazione professionale

Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge in tema di aggiornamento professionale, è fatto obbligo al geologo di curare, perfezionare ed aggiornare costantemente la sua preparazione professionale, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento che rilascino certificazioni e/o attestati, nonché ad iniziative culturali, tecnico-culturali e tecnico-scientifiche, di livello nazionale e regionale, europeo ed internazionale. Il geologo deve assumere solo gli incarichi che ritiene di essere in grado di svolgere, singolarmente o in collaborazione.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

PRINCÌPI GENERALI

Articolo 10 – Le società professionali

Il geologo sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto e gli è vietato sottoscrivere relazioni geologiche unitamente a persone non iscritte all'albo.

Il geologo può partecipare a società professionali, nelle forme previste dalla legge, anche di ordine interdisciplinare aventi oggetto sociale comunque inerente all'attività libero professionale.

Il geologo non può partecipare a più di una società professionale. Nel caso di prestazioni professionali rese in società, gruppo o associazione devono essere specificati, sin dall'origine, i limiti di competenza professionale e di responsabilità di ciascun appartenente al gruppo, società o associazione.

In ogni caso devono essere previamente specificati il socio o i soci che rendono la specifica prestazione professionale assumendone la relativa responsabilità personale.

Devono altresì essere rilevate eventuali situazioni di incompatibilità che abbiano a riflettersi sulla posizione del geologo.

Il geologo deve anche verificare che gli statuti e i regolamenti societari siano conformi ai principi del presente Codice Deontologico.

Articolo 11 – Incompatibilità

È dovere del geologo evitare situazioni di incompatibilità che comportino la cancellazione dall'albo ai sensi della vigente normativa, nonché l'apertura di procedimento disciplinare.

Il geologo deve, altresì, evitare in via preventiva di assumere incarichi che determinino condizioni di incompatibilità e, in caso di dubbio, deve richiedere parere al proprio Consiglio dell'Ordine.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

OBBLIGHI FORMATIVI E PUBBLICITÀ

Articolo 12 – Segni distintivi

Il geologo, al fine di informare esaurientemente la committenza ed il pubblico in genere, deve esporre le sue qualifiche in modo chiaro ed inequivocabile su carta intestata, targhe, timbri, rubriche di ogni genere, specificando l'esatto valore di ogni titolo.

Se alla società, al gruppo o all'associazione viene data una denominazione convenzionale, alla stessa devono seguire i nomi e cognomi dei componenti con le relative e precise qualifiche professionali.⁴

Il geologo, al fine di informare esaurientemente la committenza ed il pubblico in genere, deve esporre le sue qualifiche in modo chiaro ed inequivocabile su carta intestata, targhe, timbri, rubriche di ogni genere, specificando l'esatto valore di ogni titolo.

Se alla società, al gruppo o all'associazione viene data una denominazione convenzionale, alla stessa devono seguire il nome e cognome di almeno uno dei componenti con la relativa e precisa qualifica professionale.-

⁴Art. 1 Legge 1815 del 23 novembre 1939 “Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza, riporta “le persone (...) che si associano per l'esercizio delle professioni (...) debbono usare nella denominazione del loro ufficio esclusivamente la dizione studio tecnico (...) seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali, dei singoli associati”.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

OBBLIGHI FORMATIVI E PUBBLICITÀ

Articolo 13 – Segreto professionale

L'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.

L'obbligo del segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto con la committenza⁵.

Articolo 13 – Modalità e limiti dell'informazione

Fermo l'obbligo di osservanza del segreto professionale di cui all'art. 2, secondo comma, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.

Articolo 14 – La pubblicità in generale

A tutela della dignità professionale del geologo e della categoria, nonché a garanzia della qualità della prestazione, l'esercizio delle forme distintive e pubblicitarie deve svolgersi secondo metodi e misure di netta differenziazione e specifica separazione dall'ordinaria pubblicità commerciale, secondo i modi di cui al successivo articolo 15.

È fatto, pertanto, divieto di qualsivoglia pubblicità comparativa tecnica e/o monetaria. È fatto obbligo di specifica corrispondenza tra le indicazioni concernenti le caratteristiche del servizio offerto e ciascuna prestazione contemplata dalla tariffa professionale.

A tutela della dignità professionale del geologo e della categoria, nonché a garanzia della qualità della prestazione, l'esercizio delle forme distintive e pubblicitarie deve svolgersi secondo metodi e misure di netta differenziazione e specifica separazione dall'ordinaria pubblicità commerciale, secondo i modi di cui al successivo articolo 15.

È fatto, pertanto, divieto di qualsivoglia pubblicità comparativa tecnica e/o monetaria. È fatto obbligo di specifica corrispondenza tra le indicazioni concernenti le caratteristiche del servizio offerto, e ciascuna **delle prestazioni contemplate dalla tariffa professionale⁶ e quelle realmente rese.**

⁵ cfr. art.2 N.C.D e nota 1. ⁶ Refuso?



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

OBBLIGHI FORMATIVI E PUBBLICITÀ

Articolo 15 – La pubblicità in particolare

È consentito al geologo fornire informazioni a terzi sulla propria attività professionale, sulla struttura dello studio e sulla sua composizione, sulla struttura della società o dell'associazione, previa acquisizione del consenso scritto di tutti i professionisti che ne fanno parte.

Sono consentite le indicazioni di dati personali del geologo e degli altri professionisti che compongono lo studio, la società o l'associazione, sempre previa acquisizione del consenso scritto degli stessi, comprendendo oltre ai dati anagrafici, ai numeri di telefono e di fax, nonché agli indirizzi di posta elettronica ed ai siti “internet”, anche le lingue straniere conosciute, nonché i libri e gli articoli pubblicati e le referenze provenienti dalle Università, sempre che abbiano riferimento con l'attività professionale. Sarà anche possibile informare i terzi circa le aree di competenza e le materie prevalentemente seguite dal geologo, dallo studio, o dalla società o associazione, mentre non è consentita l'indicazione di specializzazioni che non trovino riscontro in titoli rilasciati dalle Università.

Non è consentita l'indicazione di titoli onorifici ovvero di altri titoli o funzioni che non abbiano alcun riferimento con l'attività professionale.

È consentito al geologo fornire informazioni a terzi sulla propria attività professionale, sulla struttura dello studio e sulla sua composizione, sulla struttura della società o dell'associazione, previa acquisizione del consenso scritto di tutti i professionisti che ne fanno parte.

Sono consentite le indicazioni di dati personali del geologo e degli altri professionisti che compongono lo studio, la società o l'associazione, sempre previa acquisizione del consenso scritto degli stessi, comprendendo oltre ai dati anagrafici, ai numeri di telefono e di fax, nonché agli indirizzi di posta elettronica ed ai siti “internet”, anche le lingue straniere conosciute, nonché i libri e gli articoli pubblicati e le referenze provenienti dalle Università, sempre che abbiano riferimento con l'attività professionale. Sarà anche possibile informare i terzi circa le aree di competenza e le materie prevalentemente seguite dal geologo, dallo studio, o dalla società o associazione, mentre non è consentita l'indicazione di specializzazioni che non trovino riscontro in titoli rilasciati dalle Università.

Non è consentita l'indicazione di titoli onorifici ovvero di altri titoli o funzioni che non abbiano alcun riferimento con l'attività professionale.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

OBBLIGHI FORMATIVI E PUBBLICITÀ

Articolo 15 – La pubblicità in particolare

Non è consentita alcuna forma, diretta o indiretta, di informazione comparativa, equivoca o fuorviante, ingannevole o autoelogiativa, né di enfatizzare la propria capacità professionale.

Non è consentito ai geologi fregiarsi del titolo di “specializzato”, data l’attuale mancanza di scuole universitarie di specializzazione post-lauream.

La qualificazione di “esperto”, adeguatamente documentata nel curriculum professionale, deve essere conseguente ad esperienze professionali significative sotto il profilo della qualità e/o alla frequenza certificata di corsi e master qualificati, svolti ed organizzati da Enti pubblici, o privati, con finalità di istruzione, di ricerca e di formazione.

Le informazioni consentite possono essere fornite tramite stampa, mezzi televisivi e radiofonici, reti telematiche, siti internet, anche a diffusione internazionale, carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche.

Le informazioni debbono, dunque, essere fornite secondo correttezza e verità, dignità e decoro della professione, con osservanza degli obblighi di segretezza, riservatezza e tutela della privacy.

Non è consentita alcuna forma, diretta o indiretta, di informazione comparativa, equivoca o fuorviante, ingannevole o autoelogiativa, né di enfatizzare la propria capacità professionale.

La qualificazione di “esperto”, adeguatamente documentata nel curriculum professionale, deve essere conseguente ad esperienze professionali significative sotto il profilo della qualità e/o alla frequenza certificata di corsi e master qualificati, svolti ed organizzati da Enti pubblici, o privati, con finalità di istruzione, di ricerca e di formazione.

Le informazioni consentite possono essere fornite **con i mezzi pubblicitari disponibili sul mercato, sulla base della evoluzione tecnologica del momento, purché risultino legali e non lesivi del decoro e della dignità professionale.**

Le informazioni debbono, dunque, essere fornite secondo correttezza e verità, dignità e decoro della professione, con osservanza degli obblighi di segretezza, riservatezza e tutela della privacy.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

OBBLIGHI FORMATIVI E PUBBLICITÀ

Articolo 16 – Verifica della pubblicità

A garanzia anche della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario, nonché della qualità delle prestazioni, il geologo deve trasmettere, per la verifica, all'Ordine di appartenenza il modello che intende adottare.

Ove l'Ordine ravvisi lesività del messaggio alla dignità della professione, alla trasparenza e veridicità degli elementi contenuti, o la violazione di quanto disposto dai precedenti art.li 12 e 13, obbliga il geologo singolo, socio o associato ad apportare ogni necessaria modifica.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

RILIEVO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

Articolo 17 – Parametri tariffari

Nella determinazione dei compensi professionali il geologo deve attenersi a quanto stabilito dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006; al principio di adeguatezza di cui all'art. 2233 comma 2 Codice Civile, e comunque al complesso delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia.

La tariffa professionale approvata con D.M. 18.11.1971 e s.m.i. e la tariffa in materia di LL.PP. approvata con D.M. 4.04.2001 per la parte applicata ai geologi, costituiscono legittimo ed oggettivo elemento di riferimento tecnico-professionale nella considerazione, determinazione e definizione dei compensi tra le parti.

Il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme – individuale, societaria o associata – determina i propri compensi nel rispetto del complesso delle vigenti disposizioni normative – parametrando questi ultimi alla natura, alle caratteristiche, all'importanza, all'urgenza, al pregio, alla difficoltà ed alla complessità dell'attività – e comunica al cliente i compensi preventivati, tenendo conto di ogni onere ^z.

Il geologo può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito esclusivamente nei particolari casi consentiti dalle vigenti disposizioni normative ^g.

^z L'art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) del **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito con modificazioni nella **Legge 24 marzo 2012, n. 27**, ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo che: 1.Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2.Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante [...]

4.Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto (“obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”) al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso previamente resa nota al cliente (“obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”) con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi [...]. 5.Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

^gcfr **art. 18 N.C.D.**



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

RILIEVO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

Articolo 18 – Commisurazione della parcella

A garanzia della qualità delle prestazioni ed ai sensi dell'art. 2233, comma 2, Codice Civile il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme - individuale, societaria o associata - deve sempre commisurare la propria parcella all'importanza della prestazione ed al decoro professionale. L'Ordine, tenuto conto dei principi di concorrenzialità professionale, vigila sull'osservanza.

Articolo 19 – Evidenza pubblica

Per le procedure di evidenza pubblica, anche ove la P.A. non utilizzi quale parametro compensativo la tariffa professionale, il geologo dovrà comunque commisurare la propria offerta all'importanza della prestazione ed al decoro professionale ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. Della mancata utilizzazione da parte della P.A. dei parametri compensativi di cui al precedente comma, il geologo informa l'Ordine territoriale di appartenenza.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

RILIEVO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

Articolo 20 – Prestazioni gratuite

Il geologo può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari e documentati quando sussistono valide motivazioni ideali ed umanitarie.

Articolo 18 – Prestazioni gratuite

Il geologo può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari e documentati⁹, quando sussistono valide motivazioni ideali ed umanitarie, **ovvero condizioni di dichiarata pubblica calamità**.

⁹ “Il libero professionista può lavorare gratis per amici e parenti” (Cassazione civile, sez. V, sentenza 28/10/2015 n°21972). Nella sentenza in oggetto viene analizzata la lecita gratuità dell'operato di un professionista nei confronti di soggetti con i quali oltre a ricorrere, in alcuni casi, un rapporto di lavoro, vi è altresì un rapporto di parentela o di amicizia. In sostanza la **Corte di Cassazione** conferma quanto già espresso dalla **Corte d'Appello**, sostenendo che a fronte di una corretta e congrua contabilità del professionista contribuente, la gravità della sua opera in favore di alcuni soggetti era da giustificarsi in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Articolo 21 – Definizione degli incarichi – Responsabilità

Il geologo deve evitare qualsivoglia condizione di commistione tra attività professionale ed attività di impresa.

Il geologo deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nell'osservanza del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferiti.

Il geologo assume la piena responsabilità dell'organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli e copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto o da svolgere.

Articolo 19 – Definizione degli incarichi – Responsabilità

Il geologo deve evitare qualsivoglia condizione di commistione tra attività professionale ed attività di impresa.

Il geologo deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nell'osservanza del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferiti, **utilizzando lettere di incarico e/o forme di convenzione sottoscritte dalle parti** ¹⁰.

Il geologo assume la piena responsabilità dell'organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli e copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto o da svolgere.

¹⁰ Art. 9 D.L 24 gennaio 2012, n.1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e modificato dall'art.1 c.150 della L.124/2017 (cfr nota 6)

CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Articolo 22 – Interesse del committente

Nell'espletamento dell'incarico il geologo deve tutelare nel miglior modo possibile l'interesse del committente purché non contrasti con l'interesse e la sicurezza pubblica e con i doveri professionali, dovendo egli sempre operare nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente dal dissesto territoriale determinato da rischi naturali ed antropici.

Il geologo non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa sia in contrasto con il prestigio, la dignità o il decoro del geologo stesso e/o della categoria.

Il geologo non deve assumere incarichi su materie nelle quali non abbia competenza.

Il geologo ha l'obbligo di garantire la committenza, nonché eventuali terzi, da pregiudizi e danni che possano derivare dalla sua opera.

Il geologo non può, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.

Articolo 20 – Interesse del committente

Nell'espletamento dell'incarico il geologo deve tutelare nel miglior modo possibile l'interesse del committente purché non contrasti con l'interesse e la sicurezza pubblica e con i doveri professionali, dovendo egli sempre operare nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente dal dissesto territoriale determinato da rischi naturali ed antropici.

Il geologo non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa sia in contrasto con il prestigio, la dignità o il decoro del geologo stesso e/o della categoria.

Il geologo non deve assumere incarichi su materie nelle quali non abbia competenza.

Il geologo, nell'espletamento dell'incarico professionale assunto, può avvalersi della collaborazione di tutte le figure professionali utili a perseguire il corretto svolgimento dello stesso, nei limiti di cui all'art. 2232 c.c.¹¹

Il geologo ha l'obbligo di garantire la committenza, nonché eventuali terzi, da pregiudizi e danni che possano derivare dalla sua opera.

Il geologo non può, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.

¹¹ Massime relative all'art. 2232 C.C. Cass. civ. n. 11922/2000 "Nell'ipotesi di associazione tra professionisti il mandato rilasciato dal cliente ad uno di essi non può presumersi, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo.". Cass. civ. n. 3108/1995 "La «collaborazione sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari» - dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non può riguardare la esecuzione di una prestazione professionale che ecceda l'abilitazione del professionista incaricato e richieda, invece, quella di un professionista più qualificato". Cass. civ. n. 5248/1986 "(...) la facoltà per il professionista di servirsi della collaborazione di sostituti od ausiliari non comporta mai che costoro diventino parti del rapporto di clientela, restando invece la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d'opera che ha concluso il contratto con il cliente. Il sostituto, pertanto, non è legittimato ad agire contro il cliente medesimo per la corresponsione del compenso, il cui obbligo resta a carico del professionista che si sia avvalso della sua collaborazione". Cass. civ. n. 2404/1983 "Nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto un progetto di costruzione o ristrutturazione edilizia, il professionista non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo abbia accettato il progetto, senza rilevare i vizi da cui è oggetto: il committente, infatti, il quale ha diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte, non è tenuto a controllare se il lavoro stesso sia stato compiuto nel rispetto delle particolari norme tecniche che lo regolano, salvo che la violazione di tali orme ed i vizi che ne conseguono siano facilmente riconoscibili anche da parte di un profano".



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Articolo 23 – Cointeresse

Articolo 21 – Cointeresse

Il rapporto con il committente impone al geologo, tanto individuale che socio o associato, un comportamento improntato alla massima chiarezza, lealtà, correttezza, diligenza e sollecitudine. Gli interventi professionali, in cui il professionista incaricato sia anche cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali (ditta regolarmente iscritta negli elenchi delle imprese), dovranno essere mantenuti distinti in modo che la committenza abbia ben chiara la distinzione delle prestazioni: quella professionale soggetta alle vigenti norme deontologiche e quella imprenditoriale rispettosa delle proprie normative.

Articolo 24 – Conflitto di interessi

Articolo 22 – Conflitto di interessi

Il geologo non deve assumere incarichi in cui sussista o possa sussistere un proprio interesse personale concorrente con quello della committenza e deve rinunciare ad ogni incombenza, avendo però cura di evitare ogni danno e/o pregiudizio al committente, non appena si delinea una situazione conflittuale.

Il geologo non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed avere avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

Il geologo incaricato di svolgere una consulenza tecnica, anche in vertenza stragiudiziale, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza.

Articolo 25 – Recesso

Articolo 23 – Recesso

Il geologo può recedere dall'incarico anche in corso dell'opera per giusta causa, ma senza danneggiare il committente, né i colleghi in caso di prestazione fornita in forma societaria o associata.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Articolo 26 – Divieto di accaparramento

Non è consentito al geologo di offrire la propria prestazione personale a mezzo **di procacciatori e** di illecite attività di accaparramento della clientela.

È vietata al geologo l'utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni ed Enti pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona.

Nemmeno è consentito al geologo di offrire la propria prestazione con condizioni che derogano ai principi di dignità e decoro, così come definiti nel presente codice, con offerte economiche non commisurate secondo il disposto di cui ai precedenti art.li 17 e 18. ¹²

Articolo 24 – Divieto di accaparramento

Non è consentito al geologo di offrire la propria prestazione personale a mezzo di illecite attività di accaparramento della clientela.

È vietata al geologo l'utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni ed Enti pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona.

¹² Gli artt. 17 e 18 sono quelli che riportavano i riferimenti al tariffario professionale (abrogato) e all' art. 2233 C.C.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE

Articolo 27 – Collaborazione con l'Ordine

Articolo 25 – Collaborazione con l'Ordine

L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale.

È dovere deontologico di ogni geologo di rispettare l'autonomia e l'indipendenza istituzionale dell'Ordine.

Il geologo deve collaborare con il Consiglio Nazionale e con l'Ordine Regionale per l'attuazione delle finalità istituzionali; conseguentemente, ove richiestone e/o convocato, deve presentarsi e fornire i chiarimenti ed i documenti che gli vengano richiesti, compatibilmente con l'obbligo dell'osservanza del segreto professionale.

Articolo 28 – Obbligo di comunicazione

Articolo 26 – Obbligo di comunicazione

Il geologo deve informare immediatamente per iscritto l'Ordine di appartenenza di ogni modifica che riguardi il suo status professionale.

Deve altresì dare comunicazione scritta delle cariche e degli incarichi pubblici, di cui al precedente art. 6, che abbia ad assumere, anche ai fini del controllo di compatibilità.

Il geologo denuncia all'Ordine ogni tentativo che gli venga imposto di comportamenti non conformi al Codice Deontologico da qualunque parte provengono ed è tenuto a segnalare tutte le violazioni delle presenti norme, nonché l'uso abusivo del titolo di geologo e l'esercizio abusivo della professione.

Il geologo deve informare immediatamente per iscritto l'Ordine di appartenenza di ogni modifica che riguardi il suo status professionale.

Il geologo denuncia all'Ordine ogni tentativo che gli venga imposto di comportamenti non conformi al Codice Deontologico da qualunque parte provengono ed è tenuto a segnalare tutte le violazioni delle presenti norme, nonché l'uso abusivo del titolo di geologo e l'esercizio abusivo della professione.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE

Articolo 29 – Osservanza dei provvedimenti

Articolo 27 – Osservanza dei provvedimenti

Gli iscritti all'albo o all'elenco speciale, in entrambi le sezioni, sono tenuti ad osservare tutti i provvedimenti emanati dal Consiglio dell'Ordine istituzionalmente preposto e a rispettare i regolamenti e le deliberazioni adottati dal Consiglio Nazionale e/o dall'Ordine Regionale di appartenenza.

Articolo 30 – Il geologo dipendente

Articolo 28 – Il geologo dipendente

Il geologo pubblico dipendente iscritto all'Albo professionale, cui sia concesso di svolgere, in via saltuaria, e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, atti di libera professione ¹³, deve preventivamente comunicare all'Ordine il tipo di incarico ricevuto con gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

¹³ - legge del 3 febbraio 1963 n. 112 "Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo" all'art. 2 comma 2, dispone "l'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco" (ES). "I pubblici impiegati ai quali sia, invece, consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione".

- DPR del 18 novembre 1965, n. 1403 "Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo" all'art.1 comma 2 dispone che "i pubblici impiegati ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione debbono produrre, a corredo della domanda, una certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono, attestante (...) la compatibilità della libera professione con la posizione d'impiego".



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE

Articolo 31 – Il geologo consigliere

Articolo 29 – Il geologo consigliere

Il geologo eletto a far parte del Consiglio Nazionale o dell'Ordine Regionale deve adempiere all'incarico con diligenza, riservatezza, imparzialità e nell'interesse generale della categoria.

Deve collaborare all'esercizio, da parte del Consiglio o dell'Ordine territoriale, dei poteri-doveri istituzionali ad essi rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.

Costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine esercitare la vigilanza sul rispetto delle vigenti norme deontologiche.

Il geologo consigliere deve, altresì, concorrere a promuovere l'immagine pubblica della professione, nonché della funzione di garanzia dell'**integrità** ambientale da essa svolta nell'ambito dei principi costituzionali, anche contribuendo a realizzare ed a consolidare collegamenti ed interazioni con gli Enti istituzionali del territorio, nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente

Il geologo eletto a far parte del Consiglio Nazionale o dell'Ordine Regionale deve adempiere all'incarico con diligenza, riservatezza, imparzialità e nell'interesse generale della categoria.

Deve collaborare all'esercizio, da parte del Consiglio o dell'Ordine territoriale, dei poteri-doveri istituzionali ad essi rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.

Costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine esercitare la vigilanza sul rispetto delle vigenti norme deontologiche.

Il geologo consigliere deve, altresì, concorrere a promuovere l'immagine pubblica della professione, nonché della funzione di garanzia della **salvaguardia** ambientale da essa svolta nell'ambito dei principi costituzionali, anche contribuendo a realizzare ed a consolidare collegamenti ed interazioni con gli Enti istituzionali del territorio, nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Articolo 32 – Obbligo di lealtà

Articolo 30 – Obbligo di lealtà

Ogni geologo iscritto all'albo e all'elenco speciale ha il dovere di comportarsi con i colleghi con la massima lealtà e correttezza, in particolare evitando di diffondere notizie atte a determinare il discredito, pur rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto di critica e di un diverso convincimento. Quando ha motivate riserve sul comportamento di un collega deve informare l'Ordine di appartenenza di quest'ultimo.

L'obbligo deve intendersi esteso anche nei confronti di coloro i quali esercitano le professioni che hanno specifica connessione con l'attività del geologo.

Articolo 33 – Sostituzione di collega

Articolo 31 – Sostituzione di collega

Il geologo non deve tentare di sostituirsi ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali o stiano per ottenerli. Qualora sia chiamato alla sostituzione, deve accertare che l'incarico sia stato formalmente revocato dalla committenza e deve darne comunicazione scritta senza ritardo al collega.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Articolo 34 – Azione contro collega

Articolo 32 – Azione contro collega

Il geologo che intenda promuovere azione giudiziale contro un collega per motivi professionali, deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 35 – Utilizzazione di elaborati altrui

Articolo 33 – Utilizzazione di elaborati altrui

Quando nell'espletamento dell'incarico ricevuto il geologo utilizza in tutto o in parte un elaborato altrui, è tenuto a citarne la fonte ed a chiederne nei casi previsti l'autorizzazione. Né può indicare come propria una prestazione eseguita in collaborazione con altri, senza indicarne i nomi e le mansioni da loro svolte.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ ED IL TERRITORIO

Articolo 36 – Tutela ambientale

Il geologo, nell'esercizio delle sue funzioni, in osservanza dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, della salute e dell'**integrità** geologica del territorio, è tenuto a tutelare nel miglior modo possibile l'ambiente in via di prevenzione, contenimento, attenuazione e risoluzione dei rischi e deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco energetico.

Nell'espletamento dell'incarico il geologo è, inoltre, tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico, nonché sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

Per il perseguimento delle finalità ambientali, il geologo è tenuto, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 9, a curare, perfezionare ed aggiornare costantemente la sua preparazione professionale anche attraverso la partecipazione ad iniziative culturali, tecnico-culturali, tecnico-scientifiche, di livello nazionale e regionale, europeo ed internazionale.

Articolo 34 – Tutela ambientale

Il geologo, nell'esercizio delle sue funzioni, in osservanza dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, della salute e della **salvaguardia** geologica del territorio, è tenuto a tutelare nel miglior modo possibile l'ambiente in via di prevenzione, contenimento, attenuazione e risoluzione dei rischi e deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco energetico.

Nell'espletamento dell'incarico il geologo è, inoltre, tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico, nonché sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

Per il perseguimento delle finalità ambientali, il geologo è tenuto, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 9, a curare, perfezionare ed aggiornare costantemente la sua preparazione professionale anche attraverso la partecipazione ad iniziative culturali, tecnico-culturali, tecnico-scientifiche, di livello nazionale e regionale, europeo ed internazionale.

CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI

Articolo 37 – Partecipazione a bandi e concorsi

Il geologo non dovrà partecipare a bandi e concorsi per opere pubbliche quando le condizioni previste per l'affidamento siano dichiarate inaccettabili dal Consiglio Nazionale e/o dall'Ordine competente e quando siano contrarie alla deontologia professionale e/o non compatibili con le normative nazionali e regionali, comunitarie o internazionali vigenti. Dovrà altresì evitare di incorrere in situazioni di incompatibilità o inconciliabilità derivanti anche da rapporti con soggetti partecipanti.

Nella partecipazione a bandi e concorsi per opere pubbliche o ad affidamenti da parte di committenti privati il geologo dovrà far riferimento alla tariffa professionale e comunque commisurare la propria parcella all'importanza della prestazione ed al decoro professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c.¹⁴

Articolo 35 – Partecipazione a bandi e concorsi

Il geologo non dovrà partecipare a bandi e concorsi per opere pubbliche quando le condizioni previste per l'affidamento siano dichiarate inaccettabili dal Consiglio Nazionale e/o dall'Ordine competente e quando siano contrarie alla deontologia professionale e/o non compatibili con le normative nazionali e regionali, comunitarie o internazionali vigenti. Dovrà altresì evitare di incorrere in situazioni di incompatibilità o inconciliabilità derivanti anche da rapporti con soggetti partecipanti.

¹⁴ Cfr nota 12.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI

Articolo 38 – Commissioni giudicatrici

Articolo 36 – Commissioni giudicatrici

Il geologo, che sia stato chiamato a far parte della commissione giudicatrice di un concorso - fermo l'obbligo di astensione in caso di incompatibilità e/o inconciliabilità - è tenuto ad osservare ed a fare osservare le presenti norme e, in caso di infrazioni, a darne immediata comunicazione al Presidente dell'Ordine della Regione in cui si svolge il concorso, oltre che all'Ordine della Regione di appartenenza.

Il geologo che sia stato eletto o designato a far parte, a qualsiasi titolo di commissione giudicatrice, ivi compresa la commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione o che sia stato prescelto dal Consiglio dell'Ordine a rappresentarlo, è tenuto a tutelare e promuovere tutte le iniziative per l'inserimento dell'attività professionale, nonché ad osservare le presenti norme e le disposizioni e direttive che lo stesso Ordine di appartenenza dovesse impartire nell'interesse della categoria professionale. Lo stesso è inoltre tenuto ad informare tempestivamente l'Ordine quando viene a conoscenza di fatti che possano ledere la categoria.

Articolo 39 – Commissioni edilizie

Articolo 37 – Commissioni edilizie

Il geologo membro di Commissioni Edilizie, Commissione Edilizie integrate o Commissioni Urbanistiche deve prestare la sua opera nell'interesse esclusivo della collettività, in accordo con le disposizioni emanate dall'Ordine.

In particolare è considerato comportamento gravemente scorretto e disciplinarmente rilevante quello di sollecitare incarichi professionali da terzi per pratiche soggette a permesso a costruire o ad autorizzazione da parte del Comune o dell'Ente che lo ha nominato.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 40 – Princìpi fondamentali

Articolo 38 – Princìpi fondamentali

In caso di violazione delle norme di cui al presente codice deontologico, nonché di norme regolatrici l'attività professionale del geologo costituenti obbligo disciplinare, il procedimento, salvo specifica regolamentazione, dovrà svolgersi nell'osservanza dei seguenti inderogabili princìpi fondamentali: diritto dell'incolpato a conoscere i capi di incolpazione; immodificabilità dei capi di incolpazione; congruità dei tempi per organizzare la difesa; diritto al contraddittorio; osservanza dei tempi e delle formalità del procedimento.



CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA (2010 vs 2019 versione integrata e commentata)

“VECCHIO” CODICE DEONTOLOGICO 2010

“NUOVO” CODICE DEONTOLOGICO 2019

VALIDITÀ TERRITORIALE

Articolo 41 – Limiti

Articolo 39 – Limiti

Le presenti norme, salvo quanto disposto all'articolo 3, terzo comma, hanno valenza nell'intero territorio nazionale.

VIGENZA

Articolo 42 – Entrata in vigore

Articolo 40 – Entrata in vigore

Il presente Codice Deontologico **e di Autodisciplina** ha vigore a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Il presente Codice Deontologico ha vigore a decorrere **dalla data di trasmissione agli Ordini Regionali e di contestuale pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale ¹⁵**, come da normativa vigente.

¹⁵ Circolare 433/2019 del 25/03/2019 il CNG trasmette agli OORR il “Nuovo” CODICE DEONTOLOGICO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO IN ITALIA